

 	<u>Procedura</u>	Pagina 1 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Servizi coinvolti:	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i Destinatari • Tutti i servizi aziendali
Approvata da	Consiglio di Amministrazione

Revisione

n.	Data decorrenza	Oggetto	Effettuata da:
0	31/10/2023	Prima versione del documento	Cda

Riservatezza:	<p style="text-align: center;">Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.</p>
----------------------	--

 	<u>Procedura</u>	Pagina 2 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

INDICE

1.	Fonte normativa e natura dell'istituto.....	3
2.	Destinatari.....	4
3.	Modalità di recepimento e formazione.....	5
4.	Scopo e ambito di applicazione.....	5
5.	Riferimenti normativi e documentali.....	5
6.	Oggetto della Segnalazione.....	6
	5.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati.....	6
	5.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate.....	7
	5.3 Segnalazioni non rilevanti.....	7
7.	Contenuto della segnalazione.....	8
8.	Il Responsabile della gestione della segnalazione interna.....	9
9.	Il canale di segnalazione interna.....	9
10.	La Segnalazione di condotte illecite.....	10
11.	La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti.....	11
12.	Treatmento dei dati personali del Segnalante.....	11
13.	Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante.....	12
14.	Responsabilità del Segnalante.....	12
15.	Tracciabilità e archiviazione.....	12
- ALLEGATO A MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ		
- INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679		

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 3 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

1. Fonte normativa e natura dell'istituto

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D. Lgs. 165/2011, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza.

L'espressione "whistleblowing policy" denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D. Lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente il D. Lgs., n. 24 dd. 10.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti ma anche incrementando il numero di violazioni che potranno costituire oggetto di segnalazione ed estendendo la tutela, non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. "facilitatori". ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Il D.Lgs. n.24 /2023 (il "DECRETO") ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" e ha modificato il comma 2 bis e abrogato i commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 del Decreto 231 e abrogato l'art. 3 della L. n. 179/2017.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D. Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) D. Lgs 231/2001, ma tutte le segnalazioni di condotte illecite, provenienti anche da COLLABORATORI o da ALTRI SOGGETTI legati contrattualmente ad ANFFAS

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 4 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

2. Destinatari

I Destinatari della presente Policy sono: gli ESPONENTI DELL'ENTE, i DIPENDENTI e i COLLABORATORI, le persone che, pur non appartenendo ad ANFFAS, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero.

ESPOONENTI DELL'ENTE: Consiglio di Amministrazione e i componenti degli altri organi sociali di ANFFAS eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del D. Lgs 231/2001, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di ANFFAS. o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

DIPENDENTI: i soggetti che intrattengono con ANFFAS un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);

COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con ANFFAS: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un ESPONENTE dell'Ente pur non essendo DIPENDENTI;

Il D. Lgs. n. 24/2023 agli Artt. 3, commi 3, 4 e 5 ha introdotto anche le seguenti figure

- i liberi professionisti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

	<u>Procedura</u>	Pagina 5 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura è d'immediata applicazione per ANFFAS

La procedura verrà comunicata a tutti i destinatari attraverso diversi canali (es. intranet aziendale, mailing list, sito internet).

Ai fini dell'attuazione della procedura la formazione e l'informativa verrà gestita dall'Ente in stretto coordinamento con l'ORGANISMO di VIGILANZA di ANFFAS

4. Scopo e ambito di applicazione

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da ANFFAS in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di ANFFAS

La presente procedura si applica nell'ambito di tutte le attività di ANFFAS

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai DESTINATARI, in coerenza con gli standards previsti dal Modello 231 di ANFFAS e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

5. Riferimenti normativi e documentali

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione”*;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla *“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- D. Lgs. 231/2001, recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”*;
- D. Lgs. 24/2023, *“Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 6 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Policy e Procedure aziendali.

6. Oggetto della Segnalazione

Formano oggetto di Segnalazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a), punto 2 del D.lgs 24/2023, le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Ente, tra i quali:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Sono altresì oggetto di Segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi alle Policy e alle Procedure adottati dall'Ente. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Il Responsabile (esterno) delle Segnalazioni, in qualità di soggetto designato alla ricezione e all'esame delle segnalazioni – come meglio specificato infra – valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.

Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi aziendali competenti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

5.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ovvero vincolante, un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- ✓ violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle Policy e delle Procedure adottati dalla Ente;
- ✓ dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica)

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 7 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);

- ✓ comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- ✓ promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori;
- ✓ accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- ✓ accordi illeciti con fornitori, consulenti, concorrenti (emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi ecc.);
- ✓ falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- ✓ irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio dell'Ente;
- ✓ falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- ✓ furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Ente o a clienti;
- ✓ rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- ✓ frodi informatiche;
- ✓ comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- ✓ altro previsto dalla normativa.

5.2 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate

Il sistema di *whistleblowing* non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:

- (i) il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- (ii) l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- (iii) l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- (iv) l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- (v) altro non previsto dalla normativa.

5.3 Segnalazioni non rilevanti

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente Policy.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 8 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

In particolare, sono ritenute non rilevanti Segnalazioni che:

- (i) si riferiscono a Soggetti Segnalati o ad altri Enti che non fanno parte del campo di applicazione definito dalla presente Policy;
- (ii) si riferiscono a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della presente Policy;
- (iii) attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno dell'Ente o nei rapporti con lo stesso;
- (iv) hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- (v) risultano incomplete e/o non circostanziate e verificabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo;
- (vi) altro non previsto dalla normativa.

Sono anche escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- ✓ relative alla sicurezza e difesa nazionale;
- ✓ relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)

7. Contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni.

Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve contenere, quantomeno:

- ✓ le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima (vedi *infra*);
- ✓ la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- ✓ la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- ✓ il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- ✓ idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ✓ ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

	<u>Procedura</u>	Pagina 9 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

La Segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni “ordinarie”.

Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

8. Il Responsabile della gestione della segnalazione interna

Nell’ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l’integrità della Ente e tutelare il Segnalante, il Responsabile della gestione della Segnalazione è un soggetto esterno ad ANFFAS (ossia l’Organismo di Vigilanza - nominato ex art. 6 d. lgs. 231/2001);

Il soggetto che precede (di seguito definito “Responsabile della gestione della segnalazione”), ai fini della gestione della Segnalazione, è dotato di specifica formazione e garantisce il requisito dell’autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

9. Il canale di segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire alternativamente secondo le modalità di seguito riportate, che garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

➤ MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA SCRITTA

a) la segnalazione cartacea inserita in tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (ad es. “riservata all’ODV”). La segnalazione dovrà essere spedita all’avv. Maurizio Pintabona, Piazza della Repubblica, 3 Udine. A seguito di recepimento della comunicazione questa sarà oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

➤ MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA ORALE

b) mediante previa richiesta di un incontro diretto, su richiesta del Segnalante, all’O.D.V. da inviare all’indirizzo di posta elettronica odv@anffaspordenone.it, mail alla quale potrà accedere solamente l’O.D.V., ovvero a mezzo linea telefonica 0432476124 o telefonia mobile 3318102183

L’Ente quindi si è dotata di più canale di segnalazioni interno in conformità all’art. 4 del citato Decreto, in aggiunta ai sistemi di segnalazione già esistenti.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 10 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Qualora si ritenesse di dover segnalare dei fatti aventi ad oggetto le condotte tipizzate ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (come sopra meglio specificate), l'Ente ne raccomanda l'invio attraverso le modalità che precedono (forma scritta o forma orale).

10. La Segnalazione di condotte illecite

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

A tal fine, nel caso di Segnalazione di condotte illecite, l'*iter* prevede:

I. INVIO DELLA SEGNALAZIONE

- Chiunque abbia il ragionevole sospetto del verificarsi o della possibilità di verificarsi di un comportamento illecito può inviare una Segnalazione mediante i canali summenzionati.

II. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

- Il responsabile della gestione della Segnalazione invia un avviso di ricezione della Segnalazione al Segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento, nonché garantisce un termine ragionevole per dare un riscontro sull'esito dell'indagine interna, non superiore a tre mesi, a far data dell'invio dell'avviso di ricezione della Segnalazione.
- Il responsabile della gestione della Segnalazione mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante.
- Il responsabile della gestione della Segnalazione dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute. In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.
- In tale fase, il responsabile della gestione della Segnalazione potrà procedere all'archiviazione delle segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, segnalazioni dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei dati, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, segnalazioni non rilevanti o vietate ai sensi della presente Policy.
- Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

III. FASE ISTRUTTORIA

- Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il responsabile della gestione della Segnalazione, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

IV. ESITO DELL'INDAGINE INTERNA

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 11 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- All'esito dell'istruttoria, il responsabile della gestione della Segnalazione, fornisce un riscontro dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. In ogni caso, il responsabile della gestione della Segnalazione informa dell'esito della segnalazione entro il summenzionato termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

11. La tutela della riservatezza del Segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti

In caso di Segnalazione interna è compito dei Responsabili della gestione della Segnalazione garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il D. Lgs. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e di altri soggetti diversi dal Segnalante.

Come sancito dal citato Decreto, l'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- ✓ vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- ✓ è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- ✓ l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

12. Trattamento dei dati personali del Segnalante

L'Ente è titolare del trattamento ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR** e comunica una specifica informativa privacy al riguardo. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste al paragrafo 2 e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE 2016/679) e dal D. Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 12 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di Autorizzati.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (responsabili della gestione della segnalazione) senza il suo consenso espresso. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, per poter utilizzare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità per le ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, il titolare del trattamento, tramite soggetti appositamente autorizzati quali i responsabili della gestione della segnalazione ha l'obbligo di richiedere al Segnalante di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il trattamento specifico.

13. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente Policy, potrà informare i responsabili della gestione delle segnalazioni. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

14. Responsabilità del Segnalante

La Policy lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

15. Tracciabilità e archiviazione

L'Ente adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 13 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del citato Decreto.

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023; in particolare:

- quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un **incontro**, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

La Policy, redatta in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori del Codice Etico, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Ente.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

 	<u>Procedura</u>	Pagina 14 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

ALLEGATO A

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

DATI SEGNALANTE

Nome e Cognome

Qualifica o posizione professionale

Tel./cell. _____

E-mail _____

CONDOTTA SEGNALATA

Data o periodo in cui si è verificato il fatto: gg/mm/aa _____

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: (indicare denominazione e sede)

All'esterno dell'ufficio: (indicare luogo e indirizzo) _____

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:

- penalmente rilevanti;
- illeciti civili;
- illeciti amministrativi e/o contabili;
- poste in essere in violazione di disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a ANFFAS;
- suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di ANFFAS;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso ANFFAS;
- altro (specificare) _____

Descrizione del fatto (condotta ed evento):

Riservatezza:

Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.
 Non devono essere distribuite copie a terzi.

 	<u>Procedura</u>	Pagina 15 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Autore/i del fatto:

1 _____

2 _____

3 _____

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:

1 _____

2 _____

3 _____

Consenso alla comunicazione del proprio nome all'inchiesta

SI NO

Luogo e data _____ Firma _____

NB La segnalazione potrà essere presentata esclusivamente:

In forma orale:

Previa richiesta di appuntamento all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile interno, O.d.V. avv. Maurizio Pintabona, odv@anffasordenone.it, al fine di disporre incontro diretto da effettuare con il responsabile da effettuare previa richiesta da formulare al suddetto indirizzo, ovvero a mezzo linea telefonica 0432476124 o telefonia mobile 3318102183.

In forma scritta:

Mediante segnalazione cartacea inserita in tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata all'ODV"). La segnalazione dovrà essere spedita all'avv. Maurizio Pintabona, Piazza della Repubblica, 3 33100 Udine. A seguito di recepimento della comunicazione questa sarà oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

	<u>Procedura</u>	Pagina 16 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI PER SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI - WHISTLEBLOWER DI CUI AL D.LGS. 24/2023

ANFFAS si impegna a rispettare la Sua privacy e a proteggere i Suoi dati personali, ovvero i dati che possono in qualche modo portare alla Sua identificazione. La presente lettera di informativa dei dati personali contiene le informazioni circa i motivi e le modalità in cui la società tratterà i Suoi dati personali e quali tipologie di dati personali saranno raccolti.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali in relazione al presente consenso è ANFFAS, i cui dati di contatto sono:

Sede: Pordenone, via Tiro a Segno n. 3/A

Telefono: +390434362547-366746

I dati personali sono trattati dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ex D.Lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*) di ANFFAS in qualità di Responsabile Esterno allo scopo nominato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") nell'esecuzione dei propri compiti connessi all'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse della Società che dovessero essere segnalati dai dipendenti della ANFFAS o da soggetti terzi e ricadenti nelle previsioni normative di cui al D.Lgs. 24/2023.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

- a) Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).
- b) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi della L. 179/2017 e del D.Lgs n. 24/2023 adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- b) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR) Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra;

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, e l'ANAC, oltre al Responsabile delle segnalazioni interne quale Responsabile Esterno del trattamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

ANFFAS conserva i dati personali nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---

	<u>Procedura</u>	Pagina 17 di 17
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer, contattabile al seguente indirizzo: Via Tiro a Segno n. 3/A-Pordenone; oppure inviando una e-mail a: dpo@anffaspordenone.it.

Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che - in qualità di Responsabile della gestione delle segnalazioni interne- è anche l'owner del processo di gestione delle segnalazioni disciplinato dalla Procedura Whistleblowing, e che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere de l supporto di personale autorizzato al trattamento dei dati personali e che ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679, Lei è titolare di determinati diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che sono qui di seguito indicati.

- Diritti di accesso ai Suoi dati personali raccolti da ANFFAS. Lei ha diritto di ottenere copia dei Suoi dati personali raccolti dalla Società e di verificare la correttezza del trattamento degli stessi.
- Diritto di rettifica, correzione ed aggiornamento dei Suoi dati personali raccolti da ANFFAS. Lei ha diritto di correggere ogni informazione incompleta o non accurata a Lei relativa raccolta dall'Ente
- Diritto di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti (portabilità dei dati) e diritto di trasmettere tali dati ad altro soggetto titolare del trattamento, purché nell'ambito della esecuzione di un rapporto di lavoro.
- Diritto di cancellazione dei Suoi dati personali. Lei ha diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione dei Suoi dati personali qualora non sussista più una giusta causa per il trattamento degli stessi da parte dell'Ente. Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali qualora Lei abbia esercitato il Suo diritto di opposizione al trattamento.
- Diritto di limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. Lei ha la facoltà di richiedere all'Ente di sospendere il trattamento dei Suoi dati (qualora, ad esempio, Lei voglia verificare la correttezza del trattamento o le finalità del trattamento).
- Diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali in determinate circostanze. Questo diritto è applicabile soltanto nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati si basi su di un legittimo interesse dell'Ente o in caso di profilazione dei Suoi dati.
- Diritto di revoca del consenso. Qualora il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei medesimi.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... _____

SIG. / SIG.RA

Riservatezza:	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato. Non devono essere distribuite copie a terzi.
----------------------	---